

Intesa
fra la Regione Piemonte
e la Conferenza Episcopale Piemontese
per il servizio di assistenza religiosa
presso le strutture di ricovero
del Servizio Sanitario Regionale

PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

Premessa

Il servizio di assistenza religiosa negli Ospedali è garantito da una Legge dello Stato (art. 38. 833/78), la quale demanda alle Regioni il compito di regolamentare tramite Intese il servizio stesso con gli Ordinari Diocesani.

Nel 1981 si è provveduto a redigere un'Intesa fra le Unità sanitarie locali e l'Ordinario Diocesano.

La recente riforma sanitaria ha trasformato le Usl e gli Ospedali in Aziende, mutando così alcuni presupposti che regolano il Servizio Religioso, così come è espresso nell'Intesa del 1981.

Pertanto Mons. Livio Maritano, Delegato C.E.P. per la Sanità, ha incaricato il sottoscritto di costituire una Commissione di esperti (giuristi, amministratori e cappellani) col compito di prendere contatti con l'Assessorato Regionale e rivedere l'Intesa, per giungere ad una nuova regolamentazione. Il lavoro è stato svolto e si è giunti all'approvazione della nuova Intesa.

La nuova Intesa è stata approvata con voto unanime dalla Giunta Regionale il 18 maggio 1998 (D.G.R. n. 22 - 24597), pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte* il 3 giugno 1998, e firmata il 22 luglio 1998 dal Card. Giovanni Saldarini, in qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese e dall'On. Enzo Ghigo, in qualità di Presidente della Regione Piemonte.

Le novità della nuova Intesa

1. Tenendo presente che le Aziende sono ventinove, ma alla Regione spettano compiti di indirizzo generale si è dovuto impostare il lavoro in modo tale che i contraenti dell'Intesa fossero due: la *Regione Piemonte* e la *Conferenza Episcopale Piemontese*.

Le Aziende non dovranno far altro che assumere l'Intesa e farla propria con una delibera.

2. All'art. 4 punto d) si specifica: «Il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale...», dando così agli Assistenti Religiosi una maggior presenza in ambito formativo.

3. L'Intesa non parla più di semplici Assistenti Religiosi, ma di *Personale di assistenza religiosa*, rimandando con questo termine ad una vera équipe, che in termini pastorali si chiamerà "*Cappellania*".

La grande novità è che a svolgere questo servizio potranno essere assunti *non solo sacerdoti*, ma anche *diaconi, religiosi/e e laici*, debitamente abilitati dall'Ordinario Diocesano (art. 5 n. 1).

Questo permetterà l'inserimento di figure diverse e retribuite, rispetto a quella esclusiva del sacerdote.

4. Dato che le Aziende hanno accorpato più sedi per venire incontro a questa nuova forma di aziendalizzazione, che tende a unificare il totale dei posti letto da cui deriva il numero dei posti in pianta organica degli Assistenti Religiosi, l'Intesa accoglie questa impostazione, ma in cambio abbassa da 300 a 250 i posti letto per determinare la presenza dei Cappellani. Ciò garantisce la presenza di almeno 1 Assistente Religioso per ogni sede ospedaliera (*art. 5 nn. 2 e 3*).

5. Dall'Intesa vengono esplicitate con maggior chiarezza alcuni aspetti, di per sé già presenti nella precedente, quali:

- a) l'assunzione in servizio tramite convenzione (*art. 7*),
- b) l'aggiornamento (*art. 8*),
- c) le collaborazioni esterne (*art. 12*),
- d) l'ingresso fuori orario per motivi pastorali non solo ai sacerdoti ma anche ai diaconi (*art. 12*),
- e) le sostituzioni (*art. 13*),
- f) l'alloggio (*art. 14*),
- g) i giorni di riposo (*art. 16*).

6. Rimangono invariati alcuni aspetti:

- a) la reperibilità sulle 24 ore,
- b) l'abitazione in ospedale,
- c) il livello per il trattamento economico, equiparato ad un Assistente Sociale.

Torino, 1 settembre 1998

don Marco Brunetti
Direttore Ufficio per la Pastorale della Sanità

ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO LE STRUTTURE DI RICOVERO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

La Regione Piemonte (C.F. n. 8007670016) rappresentata nella persona del Presidente *pro-tempore* On. Enzo GHIGO, nato a Torino il 24-2-1953, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino - P.zza Castello, 165

e la Conferenza Episcopale Piemontese rappresentata nella persona del Presidente Cardinale Giovanni SALDARINI, nato a Cantù (CO) l'11-12-1924, domiciliato in Via Arcivescovado, 12 - 10121 Torino

PREMESSO CHE:

il Piano Sanitario Regionale di cui alla legge regionale 12-12-1997 n. 61, all'allegato A punto 2.3, dispone che il servizio di assistenza religiosa, istituito in conformità con la legislazione nazionale vigente e con le norme concordatarie, ha il compito di assicurare, presso le strutture di ricovero del servizio sanitario regionale l'esercizio della libertà religiosa e l'adempiimento delle pratiche di culto.

Considerato inoltre che sono le medesime disposizioni del Piano Sanitario Regionale soprarichiamate a disporre che la Regione Piemonte stipuli, per il culto cattolico, con la Conferenza Episcopale Piemontese un protocollo d'Intesa concernente i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa.

Art. 1 - Soggetti dell'assistenza religiosa

L'assistenza religiosa cattolica è assicurata dall'A.S.L. o A.S.O. mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti e loro familiari e al personale del Servizio Sanitario Nazionale il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa, così come previsto dall'allegato A punto 2.3 L.R. 12-12-1997, n. 61.

A tale servizio è riconosciuta autonomia nell'ambito della struttura organizzativa dell'A.S.L. o A.S.O. di appartenenza.

Art. 2 - Competenze

L'A.S.L. o A.S.O. provvede a garantire l'assistenza religiosa nell'ordine e con i mezzi che le sono propri. L'esercizio di detto servizio nella sfera dell'azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente Autorità Ecclesiastica.

Art. 3 - Servizio di assistenza religiosa

Il servizio di assistenza religiosa è assicurato presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 4 - Oggetto della prestazione

L'assistenza religiosa comprende:

a) il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale per l'apporto dell'assistenza religiosa al processo terapeutico dell'ammalato;

b) la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale;

c) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e/o comunitaria con mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante la celebrazione del culto divino, l'amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali religiose;

d) il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio;

e) le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.).

Art. 5 - Qualificazione e dotazione del personale di assistenza religiosa

1) Il personale di assistenza religiosa, debitamente abilitato dall'Ordinario Diocesano del luogo, si qualifica in: presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici.

2) La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti-letto dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero nell'A.S.L. o A.S.O. in modo tale che vi sia un Assistente Religioso ogni 250 posti letto (con una unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro), salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

3) Ogni Azienda dotata di un presidio ospedaliero deve avere almeno un Assistente Religioso.

4) Per i presidi ospedalieri che superano i 1.250 posti-letto, il numero di Assistenti Religiosi è incrementato di una unità ogni 300 posti-letto.

Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.

Art. 6 - Competenza dell'Ordinario Diocesano

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale *pro-tempore*, quando il servizio fosse affidato ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di assistenza religiosa nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento.

Art. 7 - Assunzione del personale di assistenza religiosa

L'assunzione in servizio del personale di assistenza religiosa è effettuata per chiamata con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. o A.S.O. su designazione dell'Ordinario Diocesano di competenza.

All'Ordinario Diocesano di competenza spetta la designazione degli Assistenti Religiosi supplenti in caso di temporanea assenza o impedimento dei titolari, per aspettativa, congedi o riposo.

Il personale di assistenza religiosa potrà assicurare il servizio anche tramite convenzione nei casi:

- a) di raggiungimento dell'età pensionabile;
- b) di soggetti segnalati dall'Ordinario Diocesano.

In tali fattispecie il trattamento economico da corrispondere dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale di ruolo.

Art. 8 - Corsi di formazione e di aggiornamento

Il personale di assistenza religiosa ha facoltà di partecipare a corsi specifici di formazione e di aggiornamento usufruendo degli istituti contrattuali previsti in materia.

Art. 9 - Dipendenza gerarchica

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di assistenza religiosa dipende unicamente dall'Ordinario Diocesano, a norma delle leggi della Chiesa.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale il personale di assistenza religiosa dipende dall'Amministrazione dell'A.S.L. o A.S.O. della quale sono tenuti a rispettare le norme regolamentari, compatibilmente con la peculiarità del loro servizio.

Art. 10 - Esonero

L'esonero dal servizio del personale di assistenza religiosa, per gravi e documentati motivi segnalati dall'A.S.L. o A.S.O., è disposto di intesa con l'Ordinario Diocesano.

Art. 11 - Organizzazione e coordinamenti

L'organizzazione dell'assistenza religiosa è coordinata con le esigenze degli altri servizi e presidi A.S.L. o A.S.O. e concertata con la Direzione Generale.

L'Ordinario Diocesano designa, nel caso di più Assistenti Religiosi, uno di loro come coordinatore a cui spetta il compito di coordinare l'azione pastorale.

Art. 12 - Attività di persone estranee al servizio di assistenza religiosa

Il personale di assistenza religiosa può essere coadiuvato da terzi, a titolo di volontariato, nell'espletamento del suo ministero, secondo le necessità e in circostanze particolari.

È riconosciuta ai Parroci la possibilità di celebrare i funerali dei loro fedeli nella chiesa dell'Ospedale. Tale facoltà è subordinata alla richiesta dei familiari del defunto e in accordo col personale di assistenza religiosa.

Ai sacerdoti e ai diaconi è consentito l'ingresso fuori dall'orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.

Art. 13 - Servizio permanente e sostituti

La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso con la presenza del necessario personale nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

La continuità dell'assistenza è assicurata con l'organizzazione di un servizio di guardia attiva sulla base dell'orario contrattuale previsto e un servizio d'attesa durante le ore notturne, senza organici autonomi, da effettuarsi a integrazione e nell'ambito della normale attività liturgico-pastorale e amministrativa, secondo i turni di lavoro opportunamente articolati.

In quelle strutture ove risulti assegnato un solo Assistente Religioso, la A.S.L. o A.S.O. dovrà garantire, in caso di ferie o comunque di assenza giustificata del titolare, la sostituzione retribuita.

Il personale di assistenza religiosa ha facoltà di effettuare assenze brevi, garantendo l'immediata reperibilità propria o di terzi sostituiti.

Art. 14 - Locali e attrezzature

Per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa e il buon andamento del culto (tenendo conto che la stessa persona opera 24 ore su 24) dovranno essere adeguati ed in buon ordine:

- a) i locali della Cappella e della Sacrestia con relative attrezzature;
- b) una sala-riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali;
- c) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa nonché i locali di ufficio, con opportune attrezzature (telefono abilitato alle comunicazioni urbane ed interurbane, cerca persona, ecc.);
- d) una camera con servizi, convenientemente arredata, per uso studio-alloggio, per il personale supplente o residente fuori dalla struttura di ricovero.

Art. 15 - Finanziamento delle spese di servizio

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento di tutti i fabbricati e i locali adibiti al servizio sono a carico dell'A.S.L. o A.S.O.

Il personale di servizio di assistenza religiosa, ai fini dell'inquadramento retributivo, viene inserito nel profilo professionale previsto dal D.P.R. 761/79.

Si estendono al personale di assistenza religiosa cattolica le disposizioni contenute nella normativa e nel C.C.L.N. vigente per quanto riguarda il godimento del congedo ordinario, delle aspettative, del congedo straordinario e dei riposi (di norma due giorni alla settimana) garantendone il sostituto, nominato dall'Ordinario Diocesano.

Le spese per il vitto, dove il servizio mensa non esiste o è insufficiente, sono valutate forfaitariamente in misura non difforme da quelle applicate al restante personale e scomputate mensilmente sulle retribuzioni.

Art. 16 - Responsabilità

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio del personale di assistenza religiosa in rapporto al loro ministero, il Direttore Generale renderà edotto l'interessato e (in caso di recidiva) riferirà all'Ordinario Diocesano per gli eventuali provvedimenti.

Art. 17 - Carattere speciale del rapporto di impiego del personale di assistenza religiosa

La nomina instaura un rapporto d'impiego a carattere speciale, disciplinato dalla presente Intesa a integrazione della normativa prevista dal D.P.R. 20-12-1979 n. 761 e delle norme contrattuali in vigore.

Il presente protocollo costituisce fonte giuridica dell'ordinamento del servizio di assistenza religiosa da deliberarsi dall'A.S.L. o A.S.O. Nei dubbi interpretativi e nei casi non previsti si farà ricorso ad ulteriore accordo fra le parti e, nelle materie riguardanti il personale, allo stato giuridico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 22 luglio 1998

On. Enzo Ghigo
Presidente
della Regione Piemonte

✠ Giovanni Card. Saldarini
Arcivescovo Metropolita di Torino
Presidente
della Conferenza Episcopale Piemontese

